

PARTE DECIMA

1. 10 DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche

Nel contesto del riordino della materia delle spese di giustizia, la norma raccorda le norme del testo unico anche con i processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche. L'esigenza si pone poiché la materia - che sino alla legge n. 59 del 1979 aveva avuto una disciplina unitaria - si è poi diversificata senza che alla base vi fosse una ragione giustificativa; con la conseguenza che, solo per questi processi si è continuato ad applicare l'articolo 38 disp. att. CPC.

Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico

Il comma 1 ribadisce il principio circa la natura dinamica del rinvio a norme esterne al testo unico, a meno che il legislatore espressamente non lo escluda. Il comma 2 riproduce il principio contenuto nell'art. 7, comma 6, legge 8 marzo 1999, n. 50. Esso non incide sul rango delle norme del testo unico, in quanto mira a disciplinare e a rendere più consapevole il successivo esercizio del potere normativo: l'istituto dell'abrogazione implicita non scompare dall'ordinamento.

Non applicabilità di norme

L'art. 18, del decreto legislativo n. 46/1999, è la norma che estende - mediante rinvio a norme determinate, anche per sottrazione di quanto previsto dagli articoli ad esso successivi - il DPR n. 602/1973 alle spese di cui ci si occupa.

Avendo sciolto il rinvio nel testo unico, l'art. 18 citato - che pure rimane nell'ordinamento per le altre entrate - non si applica più alle spese di giustizia.

L'art. 26 rimane nell'ordinamento per le altre entrate. La portata precettiva riferita alle spese di cui ci si occupa nel testo unico è stata raggiunta con gli articoli relativi a dilazione e rateizzazione, dove sono state riportate le norme di settore e si è tenuto conto del limite posto dal 26 citato. Individua le **norme che sono già state abrogate** in modo espreso prima del testo unico. Individua le **norme primarie abrogate a seguito** dell'emanazione del testo unico. La norma è stata inserita, su suggerimento del Consiglio di Stato, per evitare lacune conseguenti ad abrogazioni parziali. Individua le norme secondarie abrogate a seguito dell'emanazione del testo unico.

Infine l'art. 302 individua nel 1° luglio 2002 la data di entrata in vigore delle norme del testo unico per raccorderla con l'entrata in vigore delle disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile, amministrativo, contabile e tributario, secondo quanto già disposto dall'originario art. 15, comma 1, legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.